



**COPIA CONFORME  
ALL'ORIGINALE**



**REGIONE PUGLIA**  
**Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione**  
**Servizio Attività Economiche Consumatori**  
**Commissione Regionale per l'Artigianato**

Deliberazione n. 1 del 21-2-2013

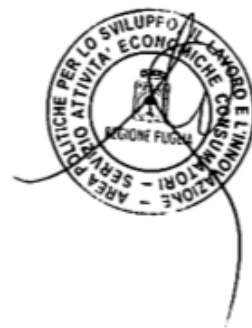
Oggetto: L.R. n. 6/2005 - [REDACTED]

L'anno 2012 addì Venticinque del mese di Febbraio in Bari, nella sala delle riunioni del Settore, si è riunita la Commissione Regionale per l'Artigianato, previo regolare avviso di convocazione ai Signori:

| <b>COMPONENTI</b>                                 | <b>PRES.</b> | <b>ASS.</b> |
|---------------------------------------------------|--------------|-------------|
| Merchich Giovanni - Presidente                    | X            |             |
| Ignone Antonio - Esperto                          | X            |             |
| Erriquez Giuseppe - Esperto                       |              | X           |
| Pellè Cosimo - Esperto                            | X            |             |
| Porrelli Aldo - OO.SS.                            |              | X           |
| Bellomo Donato - Esperto                          | X            |             |
| Ramunno Carlo Antonio - Esperto                   | X            |             |
| Ruggiero Maria - Direzione Ufficio Reg. INPS      |              | X           |
| Tosches Ester - Direzione Ufficio Reg. del Lavoro |              | X           |
| xxxxxxx - Direzione Uff. Regionale INAIL          |              |             |

Assiste alla seduta Dott.ssa Grazia Mastrorilli, Segretario redigente.

## LA COMMISSIONE REGIONALE PER L'ARTIGIANATO



- Vista la Legge n. 443/85;
- Vista la Legge n. 133/97;
- Vista la Legge n. 57/01;
- Vista la L.R. n. 6/05;
- Vista la documentazione pervenuta dalla C.P.A. di Lecce;
- Vista la relazione istruttoria;

Considerato che:

- In data 5.10.2012, la Sig.ra [REDACTED] con sede in [REDACTED] comunicava all'Albo delle Imprese Artigiane della Provincia di Lecce, l'avvio dell'attività di lavanderia a gettoni;
- In data 30.10.2012, la C.P.A. di Lecce, respingeva la richiesta perché "l'attività dichiarata non è di natura artigiana", comunicando all'interessata la decisione con nota n. 26828 del 31.10.2012, accusata in ricezione in data 6.11.2012;
- In data 24.12.2012, la Sig.ra [REDACTED] per il tramite dello studio legale [REDACTED] corrente in [REDACTED] proponeva ricorso avverso tale decisione;

Ritenuto che:

- L'art. 2 della L. 443/85 prevede che: " È imprenditore artigiano colui che esercita personalmente, **professionalmente** e in qualità di titolare, l'impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri ed i rischi inerenti alla sua direzione e gestione e svolgendo in misura **prevalente** il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo".
- In merito alla professionalità, nell'impresa artigiana, la locuzione non si limita al semplice concetto di continuità, ma è insita una specifica perita artis, ovvero il possesso personale di conoscenze tecniche e talvolta scientifiche necessarie per esercitare l'attività secondo criteri di competenza e di perizia;
- In merito alla prevalenza, secondo Corte Costituzionale, "l'artigiano deve partecipare al processo produttivo ed il suo lavoro deve avere carattere determinante e non essere meramente accidentale" e prosegue "l'apporto del titolare al processo produttivo, e cioè alla lavorazione ed alla produzione vera e propria, deve risultare prevalente";
- L'art. 17 del D.lgs n. 147/2012, modificativo dell'art. 79 del D.Lgs n. 57/2010, è legato alla L. 84/2006, in riferimento alla variazione della DIA in SCIA, ed ai riferimenti in materia di "tutela dei consumatori e dell'ambiente, alle competenze delle regioni in materia di impatto territoriale e ambientale degli insediamenti produttivi, alla regolamentazione dei requisiti di sicurezza e igienico-sanitari dei locali degli impianti e delle apparecchiature, ed alle eventuali sanzioni specificatamente applicabili alle violazioni concernenti tale tipologia di attività" così come specificato al punto 11 della Circolare ministeriale n. 3656/C del 12.10.2012, e non alla equiparazione delle lavanderie a gettone con le tinte lavanderie, altrimenti verrebbe meno il principio di cui all'art. 1, comma 2 della legge n. 86/2006,
- IL punto D del ricorso riporta, a fondamento delle proprie ragioni di trovarsi di fronte ad un'attività artigiana, il parere della C.R.A. dell'Emilia Romagna ( allegato 3 al ricorso).

- A leggerla tutta, viene in evidenza la conclusione del parere, che si riporta testualmente: "ovviamente il carattere artigiano dell'attività va riconosciuto alla lavanderia self service qualora al suo interno siano presenti altresì apparecchiature di lavaggio e/o da stiro non a gettone accanto a quelle automatiche".
- Si potrebbe aggiungere anche il parere della C.R.A. Piemonte n. 4999/DA/1600 del 28.4.2010, che ritiene l'attività di lavanderia a gettone, in contrasto con il principio espresso dalla L. 443/85, che esclude le attività completamente automatizzate. Pertanto nel caso sia affiancata da attività di servizio accessoria, sarà necessario valutare la prevalenza dell'attività secondaria, rispetto all'attività di lavanderia a gettone.
- Nel caso in esame il servizio accessorio che potrebbe rilevare, riguarda solo prelievo/consegna a domicilio, in quanto la L. 84/2006 non prevede la piegatura, e come nel ricorso stesso definito, l'apporto tecnico e/o specialistico nei servizi aggiuntivi, è "modesto".
- Non si ritiene sussistano nel caso di specie, i requisiti per l'iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane
- Confermata la relazione istruttoria

P.Q.M.

A unanimità di voti resi nei modi di legge

#### DELIBERA

- Di non accogliere il ricorso della Sig.ra [REDACTED]
- Il presente atto è stato redatto ai sensi del D.Lgs n. 196/03, giusta Determinazione Dirigenziale dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 11/2011.
- Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso, entro sessanta (60) giorni dalla notifica, da produrre presso il Tribunale competente per territorio.
- Il presente atto è composto di n. tre facciate

Il Segretario  
(Dott.ssa Grazia Mastrorilli)



Il Presidente  
(Sig. Giovanni Merchich)